

**Messaggio
concernente l'iniziativa popolare
«in favore d'imposte federali più eque per i coniugi
e per le famiglie»**

del 5 dicembre 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi proponiamo, con il presente messaggio, di sottoporre al voto del popolo e dei Cantoni l'iniziativa popolare «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie», raccomandando loro di respingerla.

Il disegno del corrispondente decreto federale è allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 dicembre 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

L'iniziativa popolare «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» domanda di alleggerire l'onere fiscale dei coniugi e delle famiglie per quanto concerne l'imposta federale diretta. Il provvedimento principale per conseguire questo scopo consiste nel prendere in considerazione, per questi contribuenti, nel calcolo dell'aliquota d'imposta soltanto quattro quinti del reddito imponibile. Inoltre si domanda di aumentare di un quarto, in rapporto al diritto in vigore per gli anni 1987-1988, la deduzione per figli e di maggiorare nella stessa proporzione quella sul reddito del lavoro del coniuge, se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa.

Sotto la designazione «programma immediato» le Camere federali hanno adottato nell'autunno 1987 una tariffa differenziata per le persone fisiche che prevede alleviamenti fiscali per coniugi e famiglie. Inoltre hanno maggiorato anche la deduzione del coniuge quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa nonché aumentato la deduzione per le famiglie monoparentali e quella per contribuenti con figli o persone a carico, portandola a quasi il doppio dell'importo attuale. Questo «programma immediato» coincide quasi completamente con gli alleggerimenti fiscali per le persone fisiche che le Camere federali hanno previsto nella legge sull'imposta federale diretta. In effetti il suo scopo è anche quello di realizzare anticipatamente questi alleggerimenti fiscali, vale a dire prima dell'entrata in vigore della legge surriferita, prevista per il 1° gennaio 1993. Per questa ragione si è deciso di introdurre il «programma immediato» il 1° gennaio 1989 e di lasciarlo vigere fino all'entrata in vigore della legge in questione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1992.

Lo scopo dell'iniziativa è così già stato conseguito in ampia misura. L'entrata in vigore della legge sull'imposta federale diretta, attesa per il 1° gennaio 1993, non cambierà nulla in merito, poiché la soluzione che la legge prevede concorda quasi integralmente con quella del «programma immediato».

Il Consiglio federale propone per conseguenza di sottoporre l'iniziativa al voto del popolo e dei Cantoni, raccomandando loro di respingerla.

1 Parte generale
11 Situazione iniziale
111 Tenore dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» è stata depositata il 27 febbraio 1987 dal Partito radicale democratico svizzero.

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 41^{ter} cpv. 5 lett. c, quarto periodo (nuovo)

Nella determinazione delle tariffe e delle deduzioni concernenti le persone fisiche deve essere adeguatamente considerato il costo della vita delle famiglie.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41^{ter}, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1988 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta federale diretta e l'imposta sulla birra, con le modificazioni seguenti.

² L'imposta federale diretta è disciplinata come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1988:

- a. Per contribuenti coniugati, vedovi, divorziati o celibi viventi in comunione domestica con figli o persone bisognose sono determinanti, al fine dell'imposta, i quattro quinti del reddito imponibile. Per questi contribuenti, le riduzioni percentuali sull'imposta dovuta decadono, sempreché non ne risulti un onere maggiore rispetto al diritto anteriore.
- b. La deduzione per ogni figlio è aumentata di un quarto rispetto al diritto anteriore.
- c. Se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa, la deduzione sul reddito di lavoro del coniuge è aumentata sino a un quinto di detto reddito, al massimo però sino a cinque quarti della deduzione secondo il diritto anteriore. Rimane garantita la deduzione secondo il diritto anteriore.

³ Il Consiglio federale adegua il decreto concernente l'imposta federale diretta alle modificazioni del capoverso 2.

⁴ *Abrogato*

112 Riuscita dell'iniziativa

Con decisione del 6 aprile 1987, la Cancelleria federale ha constatato che l'iniziativa, corredata di 108 543 firme valide (FF 1987 II 281), era formalmente riuscita.

113 Validità dell'iniziativa

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità stabilite nell'articolo 121 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.) e nell'articolo 75 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1). Riveste la forma di un progetto già elaborato e rispetta il principio dell'unità della materia. Per conseguenza deve essere considerata valida e sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

114 Obiettivo e contenuto dell'iniziativa

Lo scopo dell'iniziativa è di alleggerire gli oneri fiscali dei coniugi, delle famiglie e delle famiglie monoparentali (contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico). I mezzi all'uopo proposti sono tre:

- a. In primo luogo, per la strutturazione della tariffa, un sistema di *splitting parziale*. Secondo il medesimo, per le persone sposate con o senza figli, come pure per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico, i quattro quinti del reddito imponibile devono, in linea di massima, essere determinanti per l'aliquota d'imposta.
- b. Inoltre la maggiorazione di un quarto in rapporto al diritto in vigore durante il periodo di tassazione 1987/1988 della deduzione per i figli.
- c. Infine, quando ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa, la maggiorazione della deduzione sul reddito del lavoro del coniuge fino a un quinto di questo reddito, ma al massimo fino a cinque quarti della deduzione applicabile secondo il diritto anteriore.

12 L'evoluzione attuale nel settore cui fa riferimento l'iniziativa

121 Il diritto vigente durante il periodo di tassazione 1987/88

L'iniziativa si riferisce al diritto in vigore durante il periodo di tassazione 1987/88. Le misure che propone corrispondono al disciplinamento seguente dell'ordinamento giuridico 1987/88:

- a. Tutti i contribuenti sottostanno a una tariffa di base uniforme sulla quale è accordata una riduzione del 30 per cento sui primi 108 franchi d'imposta annui, del 20 per cento sui 323 franchi seguenti e del 10 per cento sui 539 franchi d'imposta annui consecutivi (ribasso scalare). Vi si aggiungono una deduzione sociale di 4300 franchi per le persone coniugate e una deduzione di 3200 franchi per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico.
- b. La deduzione per figli è fissata a 2200 franchi per ogni figlio di età inferiore a 18 anni a cui il contribuente provvede. Se il figlio fa un apprendistato o studia la deduzione può essere effettuata anche dopo il compimento del diciottesimo anno.

- c. La deduzione quando i due coniugi esercitano un'attività lucrativa ammonta a 4300 franchi che possono essere defalcati dal reddito del lavoro del coniuge, a condizione che siffatto reddito raggiunga almeno questo ammontare. Se uno dei coniugi collabora regolarmente e in misura considerevole nella professione o nell'azienda commerciale, artigianale o agricola dell'altro, questo ammontare può essere dedotto dal reddito dell'altro (vedi per tutto il numero i paragoni degli oneri in allegato).

Nei disciplinamenti esposti nelle lettere a-c (tariffa, ribasso, deduzioni), gli effetti della progressione a freddo devono essere compensati conformemente al diritto in vigore (art. 45 del decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d'una imposta federale diretta). Si tiene già conto di questo compenso nel paragone degli oneri in allegato.

122 Il diritto in vigore a partire dal 1989 secondo il «programma immediato»

Con il decreto del 9 ottobre 1987 concernente l'imposta federale diretta, le vostre Camere hanno adottato, per le persone fisiche, una nuova tariffa per i contribuenti che vivono soli e i contribuenti coniugati, introducendo deduzioni sociali più elevate e una modificazione della deduzione per i coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa (RU 1988 338). Questo «programma immediato» entrerà in vigore il 1° gennaio 1989 e vigerà fino all'entrata in vigore della legge federale sull'imposta federale diretta, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1992. Integrandolo queste modificazioni nel decreto del nostro Collegio concernente la riscossione di un'imposta federale diretta abbiamo nello stesso tempo compensato gli effetti della progressione a freddo per il tempo dal 31 dicembre 1983 fino al 31 dicembre 1987 (RU 1988 878). Tenuto conto di ciò, a partire dal 1989 la situazione si presenterà come segue nei tre campi cui fa riferimento l'iniziativa:

- a. La tariffa è ormai strutturata come tariffa doppia. Da una parte esiste una tariffa ridotta alla quale hanno diritto i contribuenti che vivono in comunione domestica. D'altra parte la deduzione sociale speciale in vigore finora per le persone coniugate è conseguentemente soppressa. Per tutte le altre persone fisiche è applicata una tariffa senza deduzioni.
- b. La deduzione sociale a favore delle famiglie monoparentali passa da 3200 a 3250 franchi e quella per i figli da 2200 a 6000 franchi.
- c. La deduzione quando ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa è fissata al 20 per cento del reddito del lavoro più basso, ma al minimo a 2000 franchi e al massimo a 5000 franchi.

Queste modificazioni basate sul «programma immediato» e che entreranno in vigore a partire dal 1989 per l'imposta federale diretta procurano alleviamenti fiscali importanti alle coppie sposate e alle famiglie rispetto all'ordinamento giuridico 1987/88.

Così, per un reddito del lavoro lordo di 50 000 franchi lo sgravio fiscale è del 9,8 per cento per una persona sposata senza figli e del 41,2 per cento per una

persona coniugata con due figli. Per un reddito lordo di 100 000 franchi lo sgravio per i contribuenti summenzionati ammonta rispettivamente al 13,8 e al 25,5 per cento. Per un paragone dettagliato rimandiamo alle tavole in allegato.

123 Il diritto previsto secondo il disegno di legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Nel quadro del progetto d'armonizzazione fiscale, il disegno di legge federale sull'imposta federale diretta, che deve sostituire il nostro decreto concernente la riscossione di un'imposta federale diretta, è da qualche tempo davanti alle vostre Camere. I tre campi di cui nell'iniziativa popolare sono presi in considerazione nel modo seguente dal progetto LIFD:

Il Consiglio degli Stati, che per primo ha adottato il disegno di legge il 20 marzo 1986, ha approvato il metodo delle tariffe differenziate da noi proposto, vale a dire una tariffa per celibi e una tariffa ridotta per le persone coniugate. Due proposte minoritarie emananti dai gruppi radicale e socialista sono state tuttavia contrapposte all'introduzione delle tariffe differenziate per l'imposta sui redditi delle persone fisiche. La proposta radicale si ispirava all'iniziativa popolare in discussione «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» e si differenziava dalla soluzione maggioritaria nei punti seguenti: stesso onere per i celibi di quello previsto dall'ordinamento giuridico 1987/88 (nessun onere supplementare), differenziazione meno pronunciata tra i celibi e i coniugati per i bassi redditi, attenuazione meno marcata dell'effetto di concubinato (= sgravio fiscale dei concubini che realizzano due guadagni in rapporto ai coniugi che realizzano due guadagni). Le due proposte minoritarie sono state respinte a favore della proposta maggioritaria.

Il Consiglio nazionale, che ha terminato la sua lettura il 2 marzo 1988, ha pure approvato il principio della tariffa differenziata ma, nella strutturazione del medesimo, ha ripreso integralmente tutti i dettagli del disciplinamento che le Camere federali avevano stabilito il 9 ottobre 1987 con l'adozione del «programma immediato». La stessa cosa si è verificata con la deduzione per figli. Una divergenza va rilevata per le famiglie monoparentali. Per esse, in effetti, non deve essere più applicata la tariffa per i celibi ma quella per i coniugati (sopprimendo nel contempo la deduzione sociale particolare). Per quanto concerne la deduzione quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa il Consiglio nazionale ha scelto una soluzione divergente optando - conformemente all'ordinamento giuridico 1987/88 - per una deduzione fissa di 5000 franchi al massimo. Nella procedura di eliminazione delle divergenze, queste decisioni del Consiglio nazionale sono state tutte confermate pure dalla commissione del Consiglio degli Stati. La sola eccezione concerne le famiglie monoparentali che la Commissione del Consiglio degli Stati intende continuare a sottoporre, conformemente al diritto in vigore, alla tariffa per celibi, pur concedendo una deduzione sociale particolare.

2 Parte speciale

21 Valutazione dell'iniziativa

La valutazione deve estendersi, da una parte, alla strutturazione della tariffa proposta e d'altra parte alle deduzioni proposte per i figli e nel caso in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa.

211 Valutazione della tariffa

L'iniziativa propone un sistema di splitting parziale per la strutturazione della tariffa. Questo sistema consiste nel fatto che, per il tasso d'imposizione, in linea di massima devono essere determinanti i quattro quinti del reddito imponibile sia per le persone coniugate, con o senza figli, sia per i contribuenti vedovi, divorziati o celibi viventi in comunione domestica con figli o persone bisognose. Per contro, le deduzioni accordate sull'ammontare dell'imposta sono soppresse nella misura in cui non ne risultano oneri più elevati rispetto al diritto anteriore. La conseguenza per il calcolo dell'imposta sarebbe che si applicherebbe o il metodo dei $\frac{4}{5}$ del reddito imponibile per la determinazione dell'aliquota, o il metodo attuale che prevede un ribasso sull'ammontare dell'imposta dovuta, ma senza modificare i principi della determinazione dell'aliquota. Per il contribuente sarebbe determinante la variante più favorevole.

In rapporto al sistema dello splitting parziale il sistema dello splitting integrale è caratterizzato dal fatto che, per le persone coniugate, l'imposta è calcolata in base all'aliquota della metà del reddito globale degli sposi. Abbiamo sempre rifiutato il sistema dello splitting propriamente detto perché alleggerirebbe troppo fortemente soprattutto i redditi elevati. Ci si può riferire in merito al messaggio sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983 (FF 1983 III 1, cfr. n. 142.221) e alla risposta alla mozione Butty del 20 marzo 1986 (86.403, imposizione dei coniugi).

Gli svantaggi relativi allo splitting propriamente detto non possono neppure essere completamente evitati con il sistema dello splitting parziale. Anche in questo sistema i redditi superiori sono in effetti sgravati in una misura ancora più forte di quanto ha deciso il Parlamento con il «programma immediato». Per contro, per i contribuenti che dispongono di un reddito debole o medio, gli oneri fiscali sarebbero nell'insieme aumentati (vedere all'uopo i paragoni corrispondenti degli oneri in allegato). Determinante è però soprattutto il fatto che l'obiettivo principale dell'iniziativa popolare depositata nel 1987, vale a dire l'alleviamento fiscale dei coniugi e delle famiglie, è già stato conseguito in ampia misura con il decreto del 9 ottobre 1987 concernente l'imposta federale diretta («programma immediato»). Ci si riferirà in merito alle spiegazioni date nel numero 122. L'entrata in vigore della legge sull'imposta federale diretta, attesa per il 1° gennaio 1993, non cambia questa situazione poiché la soluzione che la legge prevede concorda quasi integralmente con quella del «programma immediato» (vedere in merito il n. 123 qui sopra).

212 Valutazione della deduzione per figli e della deduzione nel caso in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa

Si arriva allo stesso risultato con la deduzione per figli e la deduzione nel caso in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa. In rapporto al diritto in vigore durante il periodo di tassazione 1987/88, la deduzione per figli prevista sia dal «programma immediato» sia dalla legge sull'imposta federale diretta non è soltanto aumentata di un quarto, come domanda l'iniziativa, bensì quasi raddoppiata. La deduzione nel caso in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa è pure aumentata da 4300 franchi a 5000 franchi. Con la sua aliquota minima del 20 per cento del reddito del lavoro più debole, essa corrisponde al quinto domandato dall'iniziativa.

22 Conseguenze per il trattamento dell'iniziativa: reiezione

Per l'esame dell'iniziativa è determinante, come abbiamo mostrato, che il suo scopo è già stato conseguito, in ampia misura, dal «programma immediato», applicabile dal 1° gennaio 1989. L'entrata in vigore della legge sull'imposta federale diretta, attesa per il 1° gennaio 1993, non cambierà questa situazione poiché la soluzione che prevede concorda quasi integralmente con quella del «programma immediato». Lo scopo dell'iniziativa resterà così conseguito anche con la legge sull'imposta federale diretta. Per questa ragione vi proponiamo di respingere l'iniziativa.

3 Conseguenze sul piano finanziario

La perdita di introiti dovuta al «programma immediato» sarà effettiva per la prima volta durante gli anni di riscossione delle imposte 1990-1991. Per questi due anni ci aspettiamo una diminuzione degli introiti di 325 milioni di franchi all'anno. Di questo ammontare 150 milioni di franchi sono dovuti all'introduzione di una tariffa per coniugi alleviata rispetto a quella attuale e alla deduzione più elevata nel caso in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa; i rimanenti 175 milioni di franchi, all'aumento della deduzione per i figli e per le altre persone a carico del contribuente. Tenuto conto del fatto che l'imposizione delle persone fisiche secondo la legge sull'imposta federale diretta concorda quasi integralmente con la soluzione prevista dal «programma immediato», si deve supporre che la perdita di introiti dovuta alla legge sull'imposta federale diretta raggiungerà circa lo stesso ammontare di quello derivante dal «programma immediato».

Per gli anni 1990 e 1991 l'iniziativa comporterebbe una diminuzione supplementare degli introiti di 150 milioni di franchi all'anno, dovuta essenzialmente ad alleviamenti maggiori per le persone sposate di reddito elevato.

Iniziativa «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» (Iniziativa del PRD)

Oneri fiscali comparati per un celibe

Tavola 1

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progressione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD
	Onere fiscale in franchi			
30 000	125.60	125.60	125.60	125.60
40 000	346.45	346.45	346.45	346.45
50 000	614.80	614.80	614.80	614.80
60 000	1 109.30	1 109.30	1 105.70	1 105.70
70 000	1 709.90	1 709.90	1 706.30	1 706.30
80 000	2 440.30	2 440.30	2 432.30	2 432.30
90 000	3 241.10	3 241.10	3 233.10	3 233.10
100 000	4 149.70	4 149.70	4 135.10	4 135.10
200 000	15 690.90	15 690.90	15 669.70	15 669.70
300 000	28 230.90	28 230.90	28 209.70	28 209.70

Oneri fiscali comparati per un coniuge, senza figli

Tavola 2

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progressione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD
	Onere fiscale in franchi			
30 000	75.45	75.45	60.00	60.00
40 000	193.30	183.00	162.00	162.00
50 000	442.50	390.50	399.00	399.00
60 000	742.50	687.50	709.00	709.00
70 000	1 327.10	986.30	1 111.00	1 111.00
80 000	1 929.90	1 551.45	1 614.00	1 614.00
90 000	2 730.70	2 153.55	2 240.00	2 240.00
100 000	3 531.50	2 804.35	3 043.00	3 043.00
200 000	14 925.30	13 139.60	14 812.00	14 812.00
300 000	27 465.30	25 680.00	27 162.00	27 162.00

Oneri fiscali comparati per una persona coniugata, con due figli

Tavola 3

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progressione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD
	Onere fiscale in franchi			
30 000	32.30	0.00	0.00	0.00
40 000	105.30	96.55	63.00	63.00
50 000	285.70	210.55	168.00	168.00
60 000	543.50	469.15	405.00	405.00
70 000	957.50	770.00	721.00	721.00
80 000	1 558.10	1 114.30	1 126.00	1 126.00
90 000	2 237.90	1 716.85	1 632.00	1 632.00
100 000	3 038.70	2 318.40	2 264.00	2 264.00
200 000	14 186.10	12 266.40	13 668.00	13 668.00
300 000	26 726.10	24 808.00	26 018.00	26 018.00

Oneri fiscali comparati per coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e senza figli

Tavola 4

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progressione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD
	Onere fiscale in franchi			
30 000	28.45	0.00	26.00	0.00
40 000	100.90	100.95	113.00	87.00
50 000	272.50	216.00	267.00	216.00
60 000	528.65	485.70	519.00	477.00
70 000	924.50	786.50	849.00	817.00
80 000	1 525.10	1 145.50	1 256.00	1 246.00
90 000	2 185.10	1 698.75	1 774.00	1 774.00
100 000	2 985.90	2 267.40	2 448.00	2 448.00
200 000	14 093.70	12 149.00	13 954.00	13 954.00
300 000	26 145.30	24 199.80	25 823.00	25 823.00

**Oneri fiscali comparati per coniugi esercenti entrambi un'attività
lucrativa, con due figli**

Tavola 5

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progressione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD
	Onere fiscale in franchi			
30 000	0.00	0.00	0.00	0.00
40 000	55.40	42.85	25.00	0.00
50 000	131.70	122.95	110.00	90.00
60 000	362.35	267.15	255.00	220.00
70 000	632.60	568.15	510.00	486.00
80 000	1 155.50	865.30	837.00	829.00
90 000	1 749.50	1 261.95	1 256.00	1 256.00
100 000	2 493.10	1 830.80	1 795.00	1 795.00
200 000	13 354.50	11 276.20	12 810.00	12 810.00
300 000	25 406.10	23 332.35	24 679.00	24 679.00

Oneri fiscali comparati per una persona sola con due figli

Tavola 6

Reddito lordo in franchi	Diritto 1987/88 (compensazione della progres- sione a freddo inclusa)	Iniziativa del PRD	Diritto 1989/90 (Programma immediato)	LIFD Consiglio degli Stati	LIFD Consiglio nazionale Stato 2.3.88
	Onere fiscale in franchi				
30 000	50.05	35.75	25.40	25.40	0.00
40 000	125.60	116.80	97.45	97.45	74.00
50 000	346.45	246.70	261.95	261.95	190.00
60 000	611.85	544.10	516.70	516.70	438.00
70 000	1 109.30	845.30	894.50	894.50	765.00
80 000	1 709.90	1 269.65	1 495.10	1 495.10	1 181.00
90 000	2 440.30	1 871.35	2 150.70	2 150.70	1 698.00
100 000	3 241.10	2 468.55	2 951.40	2 951.40	2 352.00
200 000	14 489.70	12 574.45	14 046.10	14 046.10	13 811.00
300 000	27 029.70	25 114.35	26 586.10	26 586.10	26 161.00

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«in favore d'imposte federali più eque per i coniugi
e per le famiglie»**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare del 27 febbraio 1987 «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie»¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 1988²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 27 febbraio 1987 «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 41^{ter} cpv. 5 lett. c, quarto periodo (nuovo)

Nella determinazione delle tariffe e delle deduzioni concernenti le persone fisiche deve essere adeguatamente considerato il costo della vita delle famiglie.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41^{ter}, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1988 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta federale diretta e l'imposta sulla birra, con le modificazioni seguenti.

² L'imposta federale diretta è disciplinata come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1988:

- a. Per contribuenti coniugati, vedovi, divorziati o celibi viventi in comunione domestica con figli o persone bisognose sono determinanti, al fine dell'imposta, i quattro quinti del reddito imponibile. Per questi contribuenti, le riduzioni percentuali sull'imposta dovuta decadono, sempreché non ne risulti un onere maggiore rispetto al diritto anteriore.

¹⁾ FF 1987 II 281

²⁾ FF 1989 I 83

- b. La deduzione per ogni figlio è aumentata di un quarto rispetto al diritto anteriore.
 - c. Se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa, la deduzione sul reddito di lavoro del coniuge è aumentata sino a un quinto di detto reddito, al massimo però sino a cinque quarti della deduzione secondo il diritto anteriore. Rimane garantita la deduzione secondo il diritto anteriore.
- ³ Il Consiglio federale adegua il decreto concernente l'imposta federale diretta alle modificazioni del capoverso 2.
- ⁴ *Abrogato* 6

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «in favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie» del 5 dicembre 1988

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	03
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	88.076
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.01.1989
Date	
Data	
Seite	83-95
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 897

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.